



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore, dott.ssa Silvia Orani, con funzioni di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 100233/2011 R.G.A.C. (Ex Sezione Distaccata di Fidenza)

tra le parti

_____, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Bruno Barbieri e Cristina Balteri ed elettivamente domiciliato in Parma, presso lo studio
di quest'ultima, come da procura alle liti in atti

ATTORI

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., in persona del Legale
Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ e _____ ed
elettivamente domiciliata in Parma, presso lo studio di quest'ultimo, come da procura
alle liti in atti

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione finanziaria.

CONCLUSIONI

Per parte attrice : come da atto di citazione. Pertanto: *"In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto quadro per la negoziazione nonché del conseguente contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina -al sensi e per gli effetti degli art. 1427, 1428, 1429, 1439 c.c. -in considerazione del comportamento tenuto dalla Banca che ha indotto gli attori ad acquistare Bond Argentina per nominali Euro 31.000,00 e per l'effetto, condannare la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire agli attori euro 31.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo ed al pagamento del risarcimento danni a titolo di lucro cessante pari al 3% annuo che il capitale investito avrebbe certamente fruttato nonché di euro 5.000,00 quale risarcimento del danno esistenziale e/o del danno da stress, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.*

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non

ritenga di dover dichiarare la risoluzione dei contratti relativi alle obbligazioni "Argentina" per cui è causa per mancata informativa all'atto dell'acquisto degli stessi, accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per non aver ottemperato al disposto dell'art. 21 del T.U.F. nella fase successiva all'acquisto non comunicando le variazioni/aumenti del rischio legato al Bond Argentina non mettendo così gli attori nella condizione di decidere se conservarli o meno nel proprio portafoglio titoli e per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto quadro per la negoziazione nonché dei conseguenti contratti di acquisto delle obbligazioni Argentina e quindi condannare la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori un importo pari all'investimento in bond Argentina (31.000,00euro) oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c ed al risarcimento danni a titolo di lucro cessante, pari al 3% annuo che il capitale investito avrebbe certamente fruttato, nonché al risarcimento del danno esistenziale e/o del danno da stress, che si indica in € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga di dover dichiarare la risoluzione dei contratti relativi alle obbligazioni "Argentina" per cui è causa, si chiede di voler accertare e dichiarare che la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, teneva nel caso di specie, per le motivazioni in narrativa ed in particolare per l'omissione di informazioni doverose, una violazione del dovere di buona fede contrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (art. 23 comma 6 D. Lgs. 58/1998, art. 28 comma II e art. 96 comma II lett. c delibera Consob 1/7/1998, art. 1337 c.c. e di tutta le restante normativa in materia) all'atto dell'acquisto dei bond Argentina e/o all'atto della variazione in aumento del rischio legato agli stessi non mettendo in questa seconda fase gli attori nelle condizioni di poter decidere una volta saputo dell'aumentato rischio se disinvestire o meno i bond Argentina e, per l'effetto, condannare la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare un risarcimento danni a favore degli attori pari all'ammontare delle perdite subite rispetto all'investimento originario, tenendo conto del valore residuo dei Bond Argentina, decurtato del valore delle cedole che i titoli hanno liquidato dal loro acquisto al omento del default, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c ed al risarcimento danni a titolo di lucro cessante, pari al 3% annuo che il capitale investito avrebbe certamente fruttato, nonché al risarcimento del danno esistenziale e/o del danno da stress, che si indica in euro 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.

In via autonoma: nella denegata ipotesi in cui la convenuta dovesse produrre documenti nuovi rispetto a quelli finora prodotti agli attori, condannare la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore degli attori della somma di euro 5.000,00 o della maggiore o minor somma che parrà di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.

In ogni caso: condannare la società convenuta a spese, onorari tutti del presente giudizio, oltre spese generali 12.5% T.P., CA 4% e IVA 22% come per legge.

Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta. Pertanto:- IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra _____, nonché dal sig. _____, sia in via principale, che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto;

- IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi di

accoglimento delle avverse pretese condannare la signora _____ e il Sig. _____ alla restituzione alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. dei titoli dell'odierno contendere ovvero, in caso di avvenuta alienazione, del relativo controvalore oltre interessi ed ogni altra utilità, ivi comprese le cedole percepite di € 2.575,07, conseguita dalla disposizione dei titoli medesimi;

- IN VIA SUBORDINATA: nella ulteriore denegata ipotesi di accoglimento della richiesta subordinata avversa di condanna della BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra _____ e dal Sig. _____, procedere alla quantificazione del danno considerando il concorso di colpa degli attori, la controvalorizzazione dei titoli, nonché ogni ulteriore utilità, ivi comprese le cedole percepite di € 2.575,07, in ragione dei titoli per cui è causa;

- con vittoria delle spese di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_____ hanno citato in giudizio la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (nel prosieguo BANCA), deducendo:

- di aver concluso con la convenuta, in data 25.9.2000, il “contratto deposito titoli e custodia ed amministrazione” n. 150/117961, collegato al conto corrente n. 126/01/50, di cui erano cointestatari;
- di aver sottoscritto, in pari data, il “contratto per la negoziazione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari” e il modulo di assunzione di informazioni circa la propria situazione finanziaria, la propensione al rischio, gli obiettivi di investimento, nonché, in data 26.9.2000, l’attestazione di avvenuto ricevimento del documento sui rischi generali degli investimenti;
- di essere stati contattati da tale _____, dipendente della Banca convenuta, il quale gli forniva informazioni e consigli sulle modalità di investimento dei propri risparmi;
- di non avere esperienza nel settore finanziario e di essersi affidati alle istruzioni del Sig. _____, al quale avevano manifestato la propria intenzione di non perdere il potere di acquisto della somma investita e di lucrare un piccolo interesse;
- di aver quindi acquistato, in data 23.11.2000, con sottoscrizione di moduli presso il proprio domicilio e su consiglio del dipendente della Banca convenuta, obbligazioni “ARGENT. 9,5% 04 EUR” per un valore nominale di € 31.000,00;
- di non aver ricevuto informazioni circa le caratteristiche del titolo né prima né dopo l’acquisto;
- di aver appreso, nel dicembre del 2001, da giornali e televisioni del default dello stato Argentina e della perdita di valore delle obbligazioni acquistate;

- di non aver ricevuto dalla Banca alcuna somma di danaro a ristoro della perdita subita.

Tanto premesso, hanno formulato le domande sopra testualmente riportate, confermate in sede di precisazione delle conclusioni.

La Banca, regolarmente costituita in giudizio, ha contestato le deduzioni attoree, allegando:

- di aver svolto esclusivamente attività di negoziazione, avendo ricevuto incarico dagli attori di acquistare i titoli per cui è causa;

- di aver comunque correttamente ottemperato all'obbligo informativo a suo carico, mediante la consegna dei documenti previsti dalla normativa di settore;

- che il rischio insito nell'operazione era comunque desumibile dall'elevato rendimento dei titoli, a fronte del contenuto costo di acquisto;

- che, anche a voler ritenere sussistente una propria responsabilità, difetta il nesso causale tra l'omessa informazione e il danno affermato dagli attori, non essendovi dimostrazione del fatto che questi si siano determinati all'acquisto dei Bond Argentina per effetto delle sole informazioni ricevute dal proprio incaricato.

Tutto ciò esposto, ha formulato le conclusioni sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.

Il procedimento, radicato presso la Sezione Distaccata di Fidenza, è proseguito presso la sede centrale del Tribunale di Parma una volta avvenuta la soppressione delle Sezioni Distaccate di Tribunale per effetto del D. Lgs. 165/2012, ed è stato istruito in via documentale e con l'escussione di un testimone indotto dagli attori.

All'udienza del 13.2.2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

* * *

1. Omessa restituzione del fascicolo di parte convenuta.

Preliminarmente deve darsi atto della mancata restituzione del fascicolo cartaceo di parte ad opera della Banca convenuta¹, che lo ha ritirato all'udienza del 13.2.2018, in cui sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, omettendone la restituzione all'atto del deposito della comparsa conclusionale.

A riguardo l'art. 169 comma II cpc, norma non modificata con l'introduzione

¹ il deposito dei documenti di causa è avvenuto solo in cartaceo, essendosi l'istruttoria esaurita prima dell'entrata in vigore della normativa che impone il deposito telematico.

delle disposizioni in materia di processo civile telematico, stabilisce che *"Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale"*.

La disposizione è interpretata dalla Giurisprudenza di Legittimità e di Merito univoca e costante, a cui questo Giudice aderisce, nel senso che *"L'articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la circostanza alla parte personalmente; il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell'articolo 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti"* (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4680), ferma restando la *"facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come "nuovi"* (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014)².

Ne consegue che gli unici documenti dei quali può tenersi conto ai fini della presente decisione sono quelli prodotti dagli attori.

2. Domande di risoluzione, restituzione, risarcimento del danno.

2.1 Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, si osserva che l'art. 21 comma 1 del T.U.F. dispone che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni da trasmettere ai propri clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; prevede, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

L'indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di

² Cfr anche, ex multis, Cass Sez. I, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015; Cass. 82/3466; conf. 82/3465; Trib. Padova 22-1-98, G. it. 00, 92; Tribunale Bari, sez. III, 07/03/2017, n. 1176; Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 12/11/2015, n. 1516; Tribunale Teramo, 13/01/2015, n. 16. Le pronunce di merito citate sono tutti rinvenibili nella Banca Dati De Jure.

investimento è specificata dal regolamento CONSOB n. 11522/1998, che nella versione applicabile *ratione temporis*, stabiliva all'art. 28, comma 1 lett. a) che gli intermediari autorizzati sono tenuti ad acquisire dall'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio.

Ulteriore previsione del dovere di informazione si rinveniva nell'art. 29 del regolamento CONSOB, laddove veniva fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

In altre parole, la valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione, già all'epoca dei fatti per cui è causa, doveva basarsi sulle informazioni fornite dal cliente, sulla storicità finanziaria dello stesso e sugli elementi di informazione disponibili in relazione ai servizi prestati.

E' quindi chiaro che il dovere informativo da parte della banca doveva e deve tuttora essere calibrato sulla reale tipologia di investitore che volta in volta entra in contatto con l'intermediario.

Deve, in sostanza, essere fornita un'informativa puntuale e dettagliata, rapportata alle conoscenze in ambito finanziario, alla propensione al rischio emergente dal patrimonio titoli, alla tipologia di obiettivi perseguiti del singolo cliente.

Tanto premesso in ordine al contenuto degli obblighi dell'intermediario di cui gli attori allegano la violazione, trova applicazione in materia di intermediazione finanziaria il principio consolidato in giurisprudenza per cui *"il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. Sez. I, Sentenza n. 810 del 19/01/2016).*

Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno chiesto la risoluzione tanto del contratto quadro del 26.9.2000, quanto dell'ordine di acquisto di bond argentini del

23.11.2000, formulando altresì domande restitutorie e di risarcimento dei danni.

Nei propri scritti difensivi, tuttavia, hanno allegato in maniera dettagliata la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca con esclusivo riferimento all'ordine di acquisto, senza nulla dedurre in ordine al contratto quadro.

Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto quadro deve essere rigettata, non avendo gli attori ottemperato all'onere di allegazione a loro carico.

La domanda di risoluzione deve invece essere accolta con riferimento al contratto di acquisto di bond argentini, sottoscritto in data successiva al contratto quadro e autonomo rispetto ad esso.

A riguardo giova sottolineare, come in più occasioni affermato e di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, che *"in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro (Sez. I - Sentenza n. 20620 del 31/08/2017; Sez. I - Sentenza n. 20617 del 31/08/2017; Sez. I - Sentenza n. 16861 del 07/07/2017; Sez. I - Sentenza n. 12937 del 23/05/2017), senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro (Sez. I, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016)"* (Cassazione civile, sez. I, 16/04/2018, (ud. 02/02/2018, dep.16/04/2018), n. 9382).

Nel caso di specie, in ordine al solo ordine di acquisto gli attori hanno allegato di non aver ricevuto alcuna informazione dal funzionario () che avrebbe raccolto presso il loro domicilio il consenso all'operazione.

La convenuta, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di aver correttamente informato gli investitori odierni attori circa le caratteristiche dell'operazione, di aver acquisito le necessarie informazioni circa il loro livello di conoscenza, esperienza e la loro comprensione e propensione al rischio, di avere prospettato agli attori l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al proprio profitto.

In particolare, nessuna prova orale è stata articolata dalla convenuta al fine di dimostrare di aver ottemperato al proprio obbligo informativo a mezzo del funzionario che, fuori dai locali della Banca, ha sottoposto agli attori i moduli contenenti ordine di acquisto dei titoli per cui è causa.

L'unica testimonianza assunta, infatti, è quella del fratello dell'attrice ., il quale, indotto dagli attori, si è limitato a confermare la versione dei fatti resa da questi ultimi, evidenziando di non essere stato presente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto, ma che quanto accaduto gli era stato riferito dagli attori stessi (sull'irrelevanza della testimonianza *de relato actoris* cfr Cass. Sez. I, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).

Nessuna prova documentale è stata inoltre fornita dalla Banca, attesa la mancata restituzione del fascicolo di parte, come sopra premesso.

Quanto ai documenti depositati dagli attori e rilevanti ai fini del decidere, è stata prodotta sub 6) la dichiarazione di ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti sottoscritta dai Signori . e .

Detto documento, tuttavia, è di per sé insufficiente a far ritenere assolto l'obbligo informativo a carico dell'intermediario in maniera puntuale, completa e adeguata al singolo investitore.

E' infatti condivisibile sul punto quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"(...) i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (Cass. n. 9066/2017: ma la standardizzazione è invece espressamente considerata dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27), ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula «operazione non adeguata per tipologia», così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola «rischio paese» (Cass. n. 8314/2017), od altresì dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (Cass. n. 8089/2016). Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono dal canto loro fornire ai clienti — per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27, sebbene non applicabile *ratione temporis* alla vicenda in esame — «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole»*" (Cass. Sez. I -, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018).

Proseguendo, il doc. 7 di parti attrici, recante ordine di acquisto, non contiene alcuna descrizione dei titoli utile a farne comprendere con chiarezza agli attori la rischiosità dell'investimento.

Il doc. 5, infine, recante "informazioni sulla situazione finanziaria, sulla esperienza in materia finanziaria, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento dell'investitore", non riporta alcun dato utile in ordine alla situazione finanziaria degli attori (in corrispondenza di tale voce è omessa la compilazione e la pagina è barrata), mentre quanto all'esperienza in materia finanziaria e alla propensione al rischio corrisponde l'autovalutazione "media", e in ordine agli obiettivi di investimento è barrata la voce "redditività e rivalutabilità".

L'assoluto difetto di prova dell'ottemperanza all'obbligo di informare adeguatamente i clienti non può ritenersi superato neppure alla luce della duplice eccezione della convenuta, secondo cui gli attori non erano investitori occasionali ma avevano pregresse esperienze nel settore finanziario e, in ogni caso, il costo ridotto dei titoli a fronte dell'elevata redditività era elemento sufficiente a far desumere la rischiosità dell'investimento.

La prima eccezione è generica e del tutto sfornita di adeguata prova, non avendo in alcun modo la Banca allegato né dimostrato pregressi investimenti da parte degli attori (laddove anche contenute nel fascicolo di parte della convenuta, le prove documentali non sono allo stato disponibili stante la mancata restituzione di quest'ultimo).

Quanto alla seconda eccezione, il binomio basso costo - elevata redditività non può di certo reputarsi sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi, a dare contezza a persone di cui è del tutto ignota l'esperienza in ambito finanziario, della natura speculativa di un'operazione.

Infine, irrilevante per quanto oltre detto in ordine alle domande risarcitorie e, in ogni caso, destituita di fondamento è l'ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo cui sussisterebbe un concorso di responsabilità degli attori tale da escludere o comunque limitare la responsabilità della Banca.

Sul punto si richiama, per completezza motivazionale, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche da un recente arresto, in cui si legge che "In tema di operazioni ad alto rischio la giurisprudenza di legittimità ha fissato dei limiti rigorosi, sia oggettivi che soggettivi, all'esanero di responsabilità dell'intermediario che non fornisca una informazione specifica e adeguata. Qualora, infatti, l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla

normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati (Cass. civ. sez. I, n. 9892 del 13 maggio 2016). E' configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza dell'operazione (Cass. civ. sez. I n. 7922 del 17 aprile 2015 e n. 1376 del 26 gennaio 2016). L'intermediario, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 1 e 21 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, anche quando il cliente gli affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, e non anche quello di consulenza, in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, è tenuto comunque a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. (...)" (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2018, (ud. 09/10/2017, dep.24/05/2018), n. 12956).

2.2 Per quanto detto, atteso il grave inadempimento della Banca, rilevante ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., deve quindi essere risolto il contratto concluso mediante sottoscrizione di ordine di acquisto bond Argentina del 23.11.2000.

La risoluzione giustifica l'accoglimento dell'ulteriore domanda proposta in via principale dagli attori e volta alla restituzione del capitale investito, pari a € 31.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo ravvisabile malafede in capo alla Banca che ha ricevuto la somma. Nessun importo è dovuto a titolo di rivalutazione, essendo il debito restitutorio di valuta e non di valore e non essendovi prova del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Deve altresì essere accolta la domanda della convenuta di restituzione dei titoli, di cui non è stata allegata né provata la circolazione dopo l'acquisto da parte degli attori, e quella di restituzione dell'importo di € 2.575,07, corrisposto in ragione delle cedole maturate dall'investimento al default dello Stato Argentina (il versamento di tale importo è incontestato), con conseguente parziale compensazione dei rispettivi debiti delle parti in causa.

Le domande risarcitorie proposte in via principale dagli attori devono essere rigettate per difetto di qualsiasi elemento di prova a sostegno, quelle proposte in via subordinata si intendono assorbite.

3. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, recante i Nuovi Parametri Forensi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Orani, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

1) Accertato l'inadempimento di BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., risolve il contratto concluso in data 23.11.2000 tra questa e [redacted] E [redacted], contenente ordine di acquisto di bond Argentina descritti in parte motiva;

2) Condanna [redacted] E [redacted] alla restituzione, a favore di BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., dei titoli oggetto del contratto di cui al punto che precede;

3) Condanna BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. alla restituzione a favore di [redacted] E [redacted] dell'importo, quantificato al netto delle cedole maturate sino al default, di € 28.424,93, oltre interessi come da parte motiva;

4) Condanna BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. a rifondere a [redacted] E [redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 382,00 a titolo di esborsi documentati, € 6.500,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Parma, 13.8.2018.

Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani

